

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la nota presentata dall'Associazione Consorzio apistico della Valle d'Aosta del 4 ottobre 2024 (acquisita al prot. 15590/agr) con la quale, nell'ambito della richiesta di misure a sostegno del settore apistico, viene segnalato il calo produttivo subito nella stagione apistica 2024, caratterizzata da abbondanti precipitazioni che hanno compromesso il raccolto dei mieli primaverili, costringendo inoltre gli apicoltori a nutrire gli alveari fino a giugno al fine di non pregiudicare la vitalità delle colonie di api compromettendo anche i successivi raccolti di miele estivo;

considerato che i competenti uffici regionali, tramite i dati pubblicati dall'Osservatorio Nazionale del Miele sull'andamento produttivo e di mercato del miele, hanno verificato l'effettivo calo di produzione nella campagna apistica 2024;

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale) così come di recente modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 10ter concernente gli aiuti al settore dell'apicoltura;

atteso che tale articolo prevede che al fine di sostenere il patrimonio apistico e di compensare le PMI, iscritte all'Anagrafe apistica nazionale nella sezione commerciale e operanti nel territorio regionale, per le perdite di produzione non causate deliberatamente dal beneficiario o conseguenza della sua negligenza, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di quaranta euro ad alveare nei casi in cui le stesse non abbiano beneficiato, in relazione al settore dell'apicoltura, degli aiuti di cui all'articolo 10bis della sopraccitata legge regionale;

visto l'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge regionale il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i requisiti di accesso, le spese ammissibili, le modalità e termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare;

richiamato il regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ai sensi e nei limiti del quale sono concessi gli aiuti in questione, come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 10ter;

considerato il fondamentale apporto dell'apicoltura per l'impollinazione dei fruttiferi e il mantenimento della biodiversità vegetale, sia essa riferita a piante coltivate che alla vegetazione spontanea;

ritenuto quindi di approvare un bando predisposto dai competenti uffici finalizzato alla concessione di aiuti, di cui al succitato articolo 10ter della l.r. 17/2016, al fine di sostenere il patrimonio apistico e compensare le PMI, iscritte all'Anagrafe Apistica Nazionale nella sezione commerciale, per le perdite di produzione non causate deliberatamente dal beneficiario o conseguenza della sua negligenza, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di quaranta euro ad alveare per le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche nella stagione apistica 2024;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della struttura Consorzi di miglioramento fondiario consorzierie e produzioni vegetali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare il bando per la concessione di aiuti al settore dell'apicoltura per le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2024, in regime di de minimis agricolo, previsti all'articolo 10ter della l.r. 17/2016, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
- 2) di prenotare la spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo U0024765 "Trasferimenti correnti a imprese agricole operanti nel settore dell'apicoltura a titolo di ristoro delle perdite di produzione" per l'anno 2024 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che la concessione degli aiuti di cui alla presente deliberazione avverrà entro il corrente anno;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, nel bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 17/2016.

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI AL SETTORE DELL'APICOLTURA AL FINE DI SOSTENERE IL PATRIMONIO APISTICO E DI COMPENSARE LE PMI PER LE PERDITE DI PRODUZIONE DOVUTE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE NELL'ANNO 2024, PREVISTI DALL'ART. 10ter DELLA L.R. 17/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 11 DELLA L.R. 29 GENNAIO 2024 N. 1.

1. Ambito di applicazione (Riferimento normativo)

- 1.1 Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024 n. 1 - Art. 10ter Aiuti al settore dell'apicoltura.

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Al fine di sostenere il patrimonio apistico regionale, sono previsti aiuti a fondo perduto per le PMI apistiche, operanti sul territorio regionale ed iscritte presso la Banca Dati Nazionale Api nella sezione commerciale, per le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2024. Gli aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI ai sensi del Regolamento UE 2022/2472, all. I) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria.

4. Requisiti

- 4.1 I richiedenti devono al momento della presentazione della domanda:
- a) essere titolari di partita I.V.A. con codice ATECO di attività agricola;
 - b) detenere almeno 11 alveari ed essere in regola con il censimento obbligatorio annuale degli alveari tramite l'iscrizione nella Banca Dati Nazionale Api nella sezione commerciale. Sono pertanto esclusi dall'aiuto gli apicoltori registrati in BDN Api con attività "*ALLEVAMENTO FAMILIARE*" anche se in possesso degli altri requisiti e/o coloro i quali abbiano contravvenuto all'obbligatorietà di censire i propri alveari così come previsto dal Decreto 4 dicembre 2009 - Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale - e dall'art. 34 comma 2 della legge 154 del 28 luglio 2016;
 - c) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
 - d) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011

(Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs;

- e) avere una situazione di regolarità contributiva, fermo restando la possibilità di soddisfare tale requisito entro il termine previsto per la concessione dell'aiuto;
- f) essere in possesso di una PEC aziendale.

4.2 Non sono ammissibili nel conteggio sciami/nuclei.

5. Intensità dell'aiuto

- 5.1 L'aiuto è concesso nella misura di 40 euro ad alveare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio che risultano essere pari a euro 100.000,00.
- 5.2 Qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire il 100 per cento degli aiuti richiesti, sarà operata una riduzione percentuale lineare rispetto all'aiuto richiesto, per ciascun richiedente, al fine di rientrare nella disponibilità a bilancio.
- 5.3 Gli aiuti non possono far superare la soglia massima complessiva di 25.000 euro di aiuti in *de minimis* agricolo percepiti dall'azienda nel corso dell'ultimo triennio finanziario (anno della concessione e i due precedenti).

6. Presentazione delle domande di aiuto

- 6.1 La domanda di contributo a fondo perduto deve essere presentata mediante trasmissione dell'apposito modulo di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di PEC agricoltura@pec.regione.vda.it oppure presso lo Sportello unico dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, **dal 21 ottobre al 15 novembre**.
- 6.2 Nella domanda il richiedente, nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, è tenuto ad attestare:
 - a) i propri dati anagrafici, recapiti e il codice fiscale/partita IVA dell'impresa;
 - b) la dimensione dell'impresa (micro, piccola o media);
 - c) l'importo dell'aiuto richiesto;
 - d) che il medesimo richiedente non si trova nelle condizioni ostative di cui al punto 4.1, lettere d) ed e);
 - e) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto;
 - f) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina

- riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- g) di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza, ai sensi del regolamento UE 2016/679.
- 6.3 La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, allegando copia del documento di identità del sottoscrittore.

7. Istruttoria delle domande di aiuto

- 7.1 I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione della presente deliberazione di Giunta vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
- a) responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il dirigente della Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5 bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.
- b) responsabile dell'istruttoria: ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007 è un funzionario della Struttura competente.
- 7.2 L'istruttoria delle domande di aiuto è volta:
- a) alla verifica, ai fini dell'ammissibilità, della correttezza e completezza della documentazione presentata, nonché della sottoscrizione da parte del richiedente;
- b) alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di aiuto per l'ottenimento del contributo;
- c) alla verifica della correttezza degli estremi indicati per il pagamento dell'aiuto.
- 7.3 In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'aiuto è concesso con l'adozione, da parte del responsabile del procedimento, di un provvedimento di concessione degli aiuti entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

8. Provvedimento di revoca e procedura di restituzione dei contributi

- 8.1 L'aiuto è revocato:
- a) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
- b) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- c) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.

- 8.2 Nel caso di cui al punto 8.1, lettera a) il provvedimento di revoca ha a oggetto unicamente all'importo concesso.
- 8.3 Nel caso di cui ai punti 8.1, lettere b) e c) la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.
- 8.4 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
- 8.5 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui ai punti precedenti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

9. Sanzioni

- 9.1 Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai fini della concessione dell'aiuto, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 8.1, lettera c), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

10. Trattamento dei dati

- 10.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 17/2016, che ha previsto un aiuto a fondo perduto per il settore dell'apicoltura.
- 10.2 La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegate al trattamento sono le Strutture regionali competenti di cui al paragrafo 8. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;

- i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 10.3 I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 10.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 10.5 I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 10.6 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

11. Rinvio

- 11.1 Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione, si rinvia a quanto previsto nella legge regionale 17/2016 e nella legge regionale 19/2007.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0024765 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA A TITOLO DI RISTORO DELLE PERDITE DI PRODUZIONE

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello: - selezionare -

SIOPE:

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Prenotazione
2024	U0024765	100.000,00	18993
		100.000,00	

Annotazioni a scritture contabili

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE
